



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI  
CAGLIARI  
DIREZIONE GENERALE



Deliberazione n. 525

ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 25 AGO. 2010

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. e i. (ex art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n° 109).

\*\*\*\*\*

Il Direttore Amministrativo  
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 26 AGO. 2010 e resterà in pubblicazione per 10 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

\*\*\*\*\*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: Dott. Ennio Filigheddu

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dr. Attilio Murru

dal Direttore Sanitario Prof. Gian Benedetto Melis

\*\*\*\*\*  
SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria;

VISTO il D.L.gs. n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.92, comma 5 che stabilisce: "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori...."

CONSIDERATA pertanto la necessità di approvare un Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m. e i. (ex art.18 della Legge 11 febbraio 1994, n°109) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, recante la disciplina sulla corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed alla gestione dei lavori;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali

Sede Legale: Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

CF/ 03108560925

Tel.07051092343 fax 07051092344



CON il parere consultivo favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa

1. di approvare il Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m. e i. (ex art.18 della Legge 11 febbraio 1994, n°109), recante la disciplina sulla corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata ed alla gestione dei lavori;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi in applicazione del Regolamento qui approvato, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti riservati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e degli stanziamenti nazionali e regionali;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Prof. Gian/Benedetto Melis

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Ennio Filigheddu

Il Direttore del Servizio Proponente  
Ing. Valter Cossellu

# AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL D.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. e i. (ex art. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109)

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

### CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 - Ripartizione verticale
- Art. 2.2 - Prestazioni parziali
- Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

### CAPO III - TERMINI TEMPORALI

- Art. 3.1 - Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

### CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

### CAPO V - ALTRI ONERI

- Art. 5.1 - Spese
- Art. 5.2 - Oneri per la copertura assicurativa

### CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 6.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 6.2 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 92 del Dlgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. e i.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, da professionisti dipendenti dell'Amministrazione.

### Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 93 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 della legge, ivi compreso quelle relative alla integrazione di attrezzature e arredi sanitari nelle strutture.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2.
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

### Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori.

### Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi ai professionisti dipendenti sono conferiti con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico; gli incarichi potranno essere affidati con la medesima regolamentazione al personale tecnico ed amministrativo, dipendente dall'Università di Cagliari, in servizio presso l'A.O.U e al personale assegnato dalla RAS, ai sensi della



Legge n° 3 del 05/03/2008, art. 6 comma 1 lettera f), o comunque al personale dipendente a tempo determinato.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, del piano di sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva ( D.L.vo 81/2008 e s.m. e i. ), della direzione lavori e del collaudo se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, coordinatore in fase di progettazione ed in fase esecutiva ( D.L.gs 81/2008 e s.m. e i.) titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 98 dello stesso D.Lgs.
3. Il personale, diverso dal tecnico o dai tecnici incaricati, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; nell'atto di incarico si deve provvedere ad individuare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
4. Il personale incaricato della progettazione e quello comunque interessato al progetto , può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro.

## CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

### Art. 2.1 - Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici si fa riferimento alla tabella di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento
3. L' eventuale ulteriore ripartizione verticale del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici è predeterminata secondo i parametri di cui all'atto di incarico.

### Art. 2.2 - Prestazioni parziali

1. Qualora ai professionisti dipendenti dell'Azienda sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 93 della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali calcolate rispetto all'importo del 2 % :

- progetto preliminare 4 %
- progetto definitivo 8 %
- progetto esecutivo 25 %
- coordinatore in fase di progettazione ( D.Lgs 81/08) 4%
- coordinatore in fase di esecuzione ( D.Lgs 81/08) 4%

- direzione lavori 20 %
- collaudo/regolare esecuzione 6 %

I collaboratori tecnici e amministrativi, ove partecipanti, riceveranno in proporzione ridotta l'incentivo rispettivo del 10 % e del 7 % del 2 % spettante in caso di incarico totale .

2. Qualora l'incarico ai professionisti dipendenti venga ampliato o esteso in modo che agli stessi sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi dell'articolo 2.4, le percentuali di cui al punto 1 devono essere applicate come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

#### Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
  - a)- il 12 % al responsabile unico del procedimento nel caso di affidamento della progettazione a professionista dipendente dall'azienda ;
  - b)- il 71 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata all' art. 2.2 comma 1;
  - c)- il 10 % al rimanente personale tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
  - d)- il 7 % ai collaboratori amministrativi del Servizio Tecnico, che abbiano prestato la propria opera per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati, degli atti di contabilità, e di quelli tecnici od amministrativi di competenza del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore.
2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1, lettera a) è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni. In tal caso l'importo dell' incentivo, considerato il maggior onere della prestazione, è elevato al 15 % del 2 % , fermo restando l'incentivo del 7 % del 2 % per i collaboratori amministrativi.

#### Art. 2.4 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate ai dipendenti dell'Azienda da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate ai dipendenti dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui all'art. 2.2 punto 1.

### CAPO III - TERMINI TEMPORALI

#### Art. 3.1 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), ed in caso eccezionale per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico ai professionisti della A.O.U., ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

#### Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

competenze in busta paga relative al mese successivo a quello comprendente la data di esecutività della delibera che approva l'atto professionale

2. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza è liquidata in misura proporzionale al livello della prestazione effettuata da stabilirsi con atto formale su proposta del responsabile del procedimento in accordo col responsabile del Servizio Tecnico dell'Azienda se persona diversa.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

### Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal professionista o dai professionisti che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

### Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio personale dipendente; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio personale dipendente i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, detto personale deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

### Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche



1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'equipe incaricata della progettazione.

## CAPO V - ALTRI ONERI

### Art. 5.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il Servizio Acquisti e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali ( Direzioni Amministrative di Presidio ) devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.


### Art. 5.2 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a totale carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art.106 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni.

## CAPO VI - NORME FINALI

### Art. 6.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Settore Tecnico redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:



- a)- indicazione delle prestazioni e dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
  - b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile .
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio Tecnico deve indicare al Servizio Bilancio l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

#### Art. 6.2 - Applicazione del regolamento

1. Qualora le aliquote del 2 per cento di cui all'articolo 1.3, comma 1, del presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

